

Separazione e assegno di mantenimento

Come si quantifica l'assegno di mantenimento? Come incide l'assegnazione della casa familiare?

Con il matrimonio i coniugi acquistano **diritti e doveri reciproci**, riconducibili al principio di solidarietà coniugale, fra cui rientra anche l'obbligo di reciproca assistenza materiale (articolo 143 c.c.).

Tali diritti e doveri, non a caso, sopravvivono nell'ipotesi di separazione (seppur con alcuni temperamenti): la separazione rappresenta, infatti, solo una fase di *stand-by* del matrimonio, peraltro reversibile (articoli 154 c.c. e 708, comma 1 e 2, c.p.c.), che non scioglie affatto il vincolo matrimoniale né incide sullo *status* di coniuge.

Con la separazione, su esplicita domanda di parte, il giudice riconosce il diritto al mantenimento di uno dei coniugi nell'ipotesi in cui questi "*non abbia adeguati redditi propri*" (ossia una fonte effettiva e costante di reddito), purché a questi non sia addebitabile la separazione per aver assunto comportamenti contrari ai doveri che nascono dal matrimonio (articolo 156, comma 1, c.c.).

Qui, **l'adeguatezza dei redditi** si valuta con riferimento a "*quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea* [n.d.r. fase di separazione], *dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio*" (Cass. n. 12196/2017).

L'assegno di mantenimento, dunque, a differenza dell'assegno alimentare di cui agli articoli 433 e seguenti c.c., non presuppone che il coniuge debole versi in "stato di bisogno" e viene quantificato – preso atto della disparità patrimoniale delle parti – in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (articolo 156, comma 2, c.c.).

Per la quantificazione dell'assegno, in particolare, occorre fare **riferimento al reddito netto percepito** dal coniuge economicamente più forte, per valutare la sua effettiva capacità di spesa (Cass., ord., n. 13954/2018).

Soprattutto nel giudizio di separazione gli avvocati delle parti devono prestare particolare attenzione alla **ricostruzione della complessiva capacità patrimoniale** dei loro assistiti, le

cui dichiarazioni dei redditi rappresentano un mero punto di partenza.

Nella fase di separazione il giudice esaminerà, su accorta sollecitazione, tutte le altre circostanze che abbiano avuto e continuino ad avere una rilevanza patrimoniale per valutare la condizione economica delle parti (Cass., ord., n. 10304/2018).

Per la quantificazione dell'assegno, dunque, si tiene conto anche di **situazioni personali** in grado di incidere **sulle condizioni economiche** delle parti, come le condizioni di salute che comportino costanti spese di cura, la formazione di un nuovo nucleo familiare (Cass. n. 3720/1993), la nascita di un figlio nato da una nuova relazione e il connesso obbligo di mantenimento per il coniuge obbligato (Cass. n. 10197/2005).

*

Altro elemento da valutare, sia in fase di separazione che in fase di divorzio, è l'**assegnazione della casa familiare**, di regola stabilita *“tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”* minorenni o comunque non economicamente indipendenti (Cass., ord., n. 3015/2018).

Il vantaggio derivante dal godimento della casa familiare è sicuramente un elemento da tenere in considerazione (Cass. n. 4800/2002). Il coniuge non assegnatario, d'altra parte, potrebbe essere costretto a sostenere un canone di locazione o un rateo di mutuo per un'altra abitazione, con inevitabile restrizione delle proprie capacità patrimoniali; dal momento che il riferimento per il calcolo dell'assegno è il reddito netto percepito dal coniuge economicamente più forte, l'eventuale spesa fissa mensile per esigenze abitative verrà considerata dal giudice in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento.

*

Una volta riconosciuto il diritto al mantenimento, **la misura dell'assegno può essere modificata** in ogni tempo.

Il coniuge avente diritto e il coniuge obbligato possono richiedere una nuova valutazione delle rispettive capacità patrimoniali in caso di **mutamento obiettivo della situazione di fatto in precedenza accertata** attraverso un procedimento di modifica delle condizioni di separazione (articolo 710 c.p.c.).

Altrimenti, la corresponsione dell'assegno è dovuta sino all'eventuale sentenza che determina

la cessazione del vincolo matrimoniale nel procedimento di divorzio, ovvero – assai raramente – sino alla riconciliazione dei coniugi separati.

Dell'assegno di divorzio si tratterà nel prossimo articolo.

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:
<https://www.storaristudiolegale.it/posts>